

PARI OPPORTUNITÀ FRA DONNE E UOMINI

La parità tra i due sessi è ormai riconosciuta come principio fondamentale della democrazia e del rispetto della persona, ed il Trattato di Roma sottoscritto nel marzo 1957 ha stabilito con l'articolo 119 la parità di retribuzione, per un lavoro di pari valore, fra le donne e gli uomini *.

Una serie di direttive è stata quindi adottate a decorrere dal 1975 per precisare e sviluppare tale principio fondamentale del diritto comunitario:

1) Direttiva 75/117/C.E.E. del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile. (GUCE L. 45 del 19.2.1975, pag.19).

2) Direttiva 76/207/C.E.E. del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro. (GUCE L. 39 del 14.2.1976, pag. 40).

3) Direttiva 79/7/C.E.E. del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. (GUCE L. 6 del 10.1.1979, pag.24).

4) Direttiva 86/378 CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale. (GUCE L. 225 del 12.8.1986, pag.40).

5) Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità. (GUCE L. 359 del 19.12.1986, pag.56).

6) Direttiva 92/85/C.E.E. del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicu-

rezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere, o in periodo d'allattamento. (GUCE L. 348 del 28.11.1992, pag.1).

In questo settore sono state adottate anche diverse raccomandazioni importanti:

1) Raccomandazione 84/635/CEE. del 13.12.1984 del Consiglio sulla promozione di azioni positive a favore delle donne in GUCE L. 331 del 19.12.1984, pag.34;

2) Raccomandazione 87/567/CEE del 24.11.1987 della Commissione sulla formazione professionale delle donne in GUCE L. 342 del 4.12.1987, pag.35;

3) Raccomandazione 92/131/CEE. del 27.11.1991 della Commissione sulla tutela della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro in GUCE L. 49 del 24.2.1992, pag. 1;

4) Raccomandazione 92/241/CEE. del 31.03.1992 del Consiglio sulla custodia dei bambini in GUCE L. 123 del 8.5.1992, pag. 16;

Il Consiglio ha inoltre ribadito la sua volontà politica di vedere realizzati progressi nella promozione della parità di opportunità attraverso l'adozione di una serie di risoluzioni:

1) Risoluzione del Consiglio del 12 luglio 1982 relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (GUCE C 186 del 21.07.1982, pag. 3);

2) Risoluzione 84/621/CEE del Consiglio del 7 giugno 1984 relativa alle azioni per combattere la disoccupazione femminile (GUCE C 161 del 21.06.1984, pag. 4);

3) Risoluzione 85/507/CEE. del Consiglio e dei ministri dell'istruzione riuniti in sede di Consiglio del 3.6.1985 che contempla un programma di azione per la promozione dell'eguaglianza per ragazze e ragazzi in materia di istruzione (GUCE C 166 del 05.07.1985, pag. 1);

4) Risoluzione 86/812/CEE. del Consiglio del 24.7.1986 concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne (GUCE C 203 del 12.08.1986, pag. 2);

5) Risoluzione 88/1228 del Consiglio del 16.12.1988 sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne (GUCE C 333 del 28.12.1988, pag. 1);

6) Risoluzione 90/627 del Consiglio del 29.5.1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GUCE C 157 del 27.6.1990, pag. 3);

7) Risoluzione 91/531 del Consiglio del 21 Maggio 1991 relativo al terzo programma di azione comunitario a medio termine per la parità di opportunità fra donne e uomini (1991-1995) (GUCE C 142 del 31.05.1991, pag. 1);

8) Risoluzione 94/820 del Consiglio del 22 giugno 1994 relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (GUCE C 231 del 20.8.1994, pag.1).

9) Risoluzione 95/406 del Parlamento Europeo del 16 marzo 1995 relativa alla parità di trattamento e le pari opportunità per uomini e donne (GUCE C 89 del 10.4.1995, pag. 143).

10) Risoluzione 95/704 del Consiglio del 27 marzo 1995 riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (GUCE C 168 del 4.7.1995, pag. 3);

11) Risoluzione 95/1110 del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 5.10.1995 concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (GUCE C 296 del 10.11.1995, pag. 15).

12) Risoluzione 283/96 del Parlamento europeo del 15 novembre 1996 concernente l'attuazione delle pari opportunità per gli uomini e le donne nella funzione pubblica (GUCE C 362 del 2.12.1996, pag. 337).

* Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, ed in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o il trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.